



CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 1 DEL 10 GENNAIO 2020

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **DETRAZIONE IVA FATTURE RICEVUTE A FINE 2019**

A fine anno è necessario monitorare attentamente la data di arrivo delle fatture di acquisto per determinare correttamente il momento in cui è possibile detrarre l'Iva senza incorrere nelle sanzioni. In questa scheda riepiloghiamo la detrazione IVA delle fatture ricevute nel periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020.

Pagina 5

- **VIES: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020**

Dal 1° gennaio 2020 l'iscrizione del soggetto passivo IVA nell'archivio VIES diventerà una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità IVA nelle operazioni intracomunitarie. In questa scheda riepiloghiamo le novità introdotte.

Pagina 8

- **I LIMITI 2019 PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

I soggetti in contabilità semplificata devono verificare, all'inizio di ogni anno, il mancato superamento dei limiti previsti per tale regime, con riferimento ai ricavi dell'anno precedente.

Pagina 11

AGGIORNAMENTO

- **ESTEROMETRO TRIMESTRALE E IMPOSTA DI BOLLO SEMESTRALE**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo gli adempimenti e le scadenze da rispettare dopo che il decreto fiscale 2020 ha modificato i termini per l'esterometro e per il versamento dell'imposta di bollo.

Pagina 13

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

■ SCADENZARIO DAL 10.01.2020 AL 24.01.2020

LA SETTIMANA IN BREVE

Compensazioni dei crediti 2020: le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Dopo il terremoto sulle compensazioni previsto nel collegato fiscale 2020 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 110 del 31 dicembre 2019. L'articolo 3 del decreto fiscale 2020 (DL 124/2019) ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione. In particolare:

- ◆ estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
- ◆ amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate anche per i crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Regime forfettario 2019 e diritti d'autore: niente ritenuta sui compensi

I compensi per diritti d'autore, connessi all'attività di lavoro autonomo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfettario, concorrono all'eventuale raggiungimento della soglia dei 65.000 euro per poter fruire del regime forfettario. Di conseguenza non si applica la ritenuta d'acconto ai fini Irpef sui compensi relativi a cessione dei diritti d'autore, esclusivamente per le attività che sono effettivamente connesse a quelle da lavoro autonomo. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 12 dicembre 2019 n. 517.

ISA 2019: in Gazzetta altri 89 indici di affidabilità fiscale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 di ieri, 8 gennaio 2020, il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2019 che approva 89 indici sintetici di affidabilità fiscale. Gli 89 indici riguardano l'anno di imposta 2019 e attività economiche nel settore dell'agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Dichiarazioni fiscali: chiarimenti sulla conservazione

La dichiarazione dei redditi trasmessa telematicamente, deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto (elemento essenziale del modello da conservare) e non anche dall'intermediario, quest'ultimo invece, deve conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa al posto dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d'imposta. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 12 dicembre 2019 n. 518.

Riserva in sospensione d'imposta: attenzione alla distribuzione

Se una società di capitali si trasforma in società di persone e distribuisce riserve in sospensione d'imposta queste rientrano nell'imponibile. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 505/2019.

Interesse legale allo 0,05% dal 1° gennaio 2020

A partire dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse legale si riduce passando dallo 0.8% allo 0,05% in ragione d'anno. L'aggiornamento annuale è previsto dall'articolo 1284 del codice civile. Effetti positivi sui ravvedimenti operosi.

Diritto camerale 2020: confermati gli importi

Con la nota 346972 dell'11 dicembre 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le misure per il diritto annuale camerale per il 2020 confermando gli importi previsti per il 2019.

Imposte di registro e ipotecarie e catastali fisse: le indicazioni delle Entrate

Imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione. A confermarlo due recenti risposte agli interpelli dell'Agenzia delle Entrate (511 e 525 del 2019)

Benzina 2020: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Pubblicato il 30 dicembre 2019 un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Il provvedimento concede più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. In particolare,

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni sono obbligatorie a partire

- ◆ dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore a 3 milioni di litri.
- ◆ dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
- ◆ dal 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti.

Costi chilometrici auto e moto: pubblicate le tabelle ACI 2020

L'Agenzia Entrate, con il comunicato pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta n. 305 di martedì 31 dicembre 2019 "assegna" un fringe benefit per ogni tipologia di veicolo. Le tabelle, elaborate dall'Acì, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente e sono divise in due gruppi:

- ◆ gli importi da considerare fino al 30 giugno 2020
- ◆ gli importi da considerare dal ° luglio in poi.

Si ricorda che la Legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina della detraibilità delle auto.

Passando alla recente **giurisprudenza**, segnaliamo alcune sentenze importanti.

Nella Sentenza n. 50007 dell'11 dicembre 2019 la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che l'imprenditore in crisi che sceglie di non versare quanto dovuto all'Erario a titolo di Iva preferendo pagare i dipendenti e così garantire la continuità dell'azienda, risponde del reato di omesso versamento di cui all'art 10-ter, D.lgs. 74/2000.

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2019, ha affermato che il commercialista non è responsabile per omessa contabilizzazione e mancata dichiarazione dei ricavi, qualora la società (condannata al pagamento delle sanzioni a seguito dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate), non provi in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili.

Concludiamo informando che fino al 29 febbraio 2020 è possibile aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, disponibile sul portale Fatture e corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate. Il servizio permette di memorizzare e rendere disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

SCHEMA INFORMATIVA

FISCALE

OGGETTO: DETRAZIONE IVA FATTURE RICEVUTE NEL 2019

A fine anno è necessario monitorare attentamente la data di arrivo delle fatture di acquisto per determinare correttamente il momento in cui è possibile detrarre l'Iva senza incorrere nelle sanzioni. In questa scheda riepiloghiamo la detrazione IVA delle fatture ricevute nel periodo a cavallo tra il 2019 e il 2020.

DETRAZIONE IVA FATTURE RICEVUTE NEL 2019	
DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA	<p>Come regola generale, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile cioè nel momento in cui il cedente diventa debitore verso l'Erario di quella Iva). Tale diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</p> <p>Quindi il momento a partire dal quale è possibile detrarre l'iva acquisti è determinato dall'esigibilità dell'imposta, individuata dal momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972 quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ consegna o spedizione per la vendita di beni, ◆ pagamento o emissione della fattura per le prestazioni di servizi. <p> Il contribuente per poter detrarre l'iva deve annotare nel Registro acquisti le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del DPR 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</p>

	<p>Facciamo un esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ DDT per acquisto di un bene datato 5.10.2019, ◆ fattura elettronica emessa il 31.10.2019 e pervenuta al cliente l'1.11.2019. ◆ L'Iva è esigibile (per il fornitore) con il mese di ottobre 2019 e sarà versata entro il 16.11.2019. <p>La detrazione dell'Iva (per il cliente) è fissata al momento in cui essa diventa esigibile (ottobre) per cui e' possibile, pur se pervenuta in novembre, detrarla nel mese di ottobre.</p> <p> Questa regola generale non vale per le fatture d'acquisto a cavallo dell'anno.</p>										
<p>FATTURE RICEVUTE A FINE 2019</p>	<p>Come anticipato, occorre quindi analizzare la data di ricezione delle fatture ricevute tra fine dicembre 2019 e inizi gennaio 2020. Di seguito una tabella con la casistica più frequente:</p> <table border="1" data-bbox="421 1028 1422 1760"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #e1eef6;">FATTURE RICEVUTE A CAVALLO D'ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre</td> <td>rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019</td> </tr> <tr> <td>fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020</td> <td>registrate nel mese di gennaio 2020 confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020</td> </tr> <tr> <td>fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno)</td> <td>per tali fatture, salvo che vengano aggiunte a dicembre, è possibile detrarre l'Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.</td> </tr> <tr> <td>fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020</td> <td>l'Iva sarebbe persa, salvo la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.</td> </tr> </tbody> </table>	FATTURE RICEVUTE A CAVALLO D'ANNO		fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre	rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019	fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020	registrate nel mese di gennaio 2020 confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020	fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno)	per tali fatture, salvo che vengano aggiunte a dicembre, è possibile detrarre l'Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.	fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020	l'Iva sarebbe persa, salvo la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.
FATTURE RICEVUTE A CAVALLO D'ANNO											
fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre	rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019										
fatture datate dicembre 2019 ricevute nel mese di gennaio 2020	registrate nel mese di gennaio 2020 confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020										
fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 (ad es. causa ferie di Capodanno)	per tali fatture, salvo che vengano aggiunte a dicembre, è possibile detrarre l'Iva ma solo nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020, annotandole in apposito sezionale.										
fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020	l'Iva sarebbe persa, salvo la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa.										
<p>CESSIONARIO/ COMMITTENTE CHE NON HA RICEVUTO</p>	<p>Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà verificare se</p>										

<p>LA FATTURA</p>	<p>eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".</p> <p>In questi casi infatti il Sdl rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.</p> <p> In questa circostanza, ai fini fiscali, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente, che rappresenta il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l'Iva per quest'ultimo.</p> <p>Il Sdl comunica, infine, al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.</p>
--------------------------	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

SCHEMA INFORMATIVA

FISCALE

OGGETTO: VIES: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020

Dal 1° gennaio 2020 l'iscrizione del soggetto passivo IVA nell'archivio VIES diventerà una **condizione sostanziale** per l'applicazione della non imponibilità IVA nelle operazioni intracomunitarie. In questa scheda riepiloghiamo le novità introdotte.

VIES: NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020	
COS'È IL VIES	<p>Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE e consente alle Amministrazioni finanziarie di monitorare le operazioni intracomunitarie e i soggetti che le eseguono e agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie.</p> <p>Infatti, i soggetti che effettuano scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni nazionali 2. L'inserimento di tale codice nella banca dati VIES.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE AL VIES	<p>In generale, sono obbligati all'iscrizione al VIES i soggetti passivi IVA (ovvero tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione) che intendono effettuare operazioni intracomunitarie.</p> <p>Si precisa che l'iscrizione al VIES riguarda non solo i soggetti che intendono effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie di beni ai sensi degli articoli 38 e 41 del D.L. n. 331 del 1993, ma anche coloro che effettuano o ricevono prestazioni di servizi intracomunitarie soggette ad IVA nel Paese di destinazione.</p>
INCLUSIONE NEL VIES	<p>L'opzione espressa in sede di dichiarazione di inizio attività determina l'immediata inclusione nella banca dati VIES dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie. A partire dalla data di iscrizione, i soggetti interessati possono effettuare operazioni attive e passive con soggetti stabiliti nel territorio comunitario.</p>

	<p>Attenzione va prestata al fatto che, al momento di attribuzione della partita IVA, vengano attivati controlli per verificare che i dati forniti siano completi ed esatti e per individuare gli elementi di rischio connessi al suo rilascio.</p> <p>In caso di esito negativo, l'Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede alla sua esclusione dalla banca dati VIES.</p>								
<p>REVOCA ED ESCLUSIONE DAL VIES</p>	<p>In generale, la cancellazione dal VIES può avvenire:</p> <table border="1" data-bbox="429 598 1417 1191"> <tr> <td data-bbox="429 598 544 734">1</td> <td data-bbox="544 598 1417 734">Per volontà del soggetto passivo IVA, il quale, non intendendo più effettuare operazioni intracomunitarie, esercita la revoca mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="429 734 544 920">2</td> <td data-bbox="544 734 1417 920">Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'attribuzione della partita IVA o dell'opzione per l'inclusione nel VIES, sulla base dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="429 920 544 1057">3</td> <td data-bbox="544 920 1417 1057">Nell'ipotesi in cui, dai controlli effettuati, risulti che il soggetto passivo ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="429 1057 544 1191">4</td> <td data-bbox="544 1057 1417 1191">Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nel VIES.</td> </tr> </table> <p>In quest'ultimo caso, si presume che il contribuente non intenda più effettuare operazioni intracomunitarie. Al fine di superare tale presunzione e di mantenere l'iscrizione nel VIES, il contribuente deve presentare, nell'arco dei 60 giorni successivi alla comunicazione di esclusione da parte dell'Agenzia, i documenti relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nei quattro trimestri precedenti, ovvero fornire elementi idonei a dimostrare le operazioni in corso o da effettuare. In alternativa, può manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie.</p>	1	Per volontà del soggetto passivo IVA , il quale, non intendendo più effettuare operazioni intracomunitarie, esercita la revoca mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.	2	Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'attribuzione della partita IVA o dell'opzione per l'inclusione nel VIES, sulla base dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi.	3	Nell'ipotesi in cui, dai controlli effettuati, risulti che il soggetto passivo ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA.	4	Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi , successivi alla data di inclusione nel VIES.
1	Per volontà del soggetto passivo IVA , il quale, non intendendo più effettuare operazioni intracomunitarie, esercita la revoca mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.								
2	Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'attribuzione della partita IVA o dell'opzione per l'inclusione nel VIES, sulla base dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate, il soggetto passivo risulta privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi.								
3	Nell'ipotesi in cui, dai controlli effettuati, risulti che il soggetto passivo ha consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA.								
4	Nell'ipotesi in cui il soggetto passivo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo INTRASTAT per quattro trimestri consecutivi , successivi alla data di inclusione nel VIES.								
<p>CONSEGUENZE DELLA MANCATA ISCRIZIONE AL VIES</p>	<p>Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate l'assenza del numero identificativo IVA del cessionario o committente dall'archivio VIES determinerebbe il venir meno della possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA all'operazione intracomunitaria, in quanto, in mancanza di esso, non risulterebbe attestata la soggettività passiva della controparte, requisito indispensabile per poter qualificare l'operazione come intracomunitaria.</p> <p>Tuttavia, sia nell'ambito della giurisprudenza comunitaria sia in quella</p>								

	<p>nazionale è stato più volte affermato che l'iscrizione al VIES da parte dell'acquirente costituisce requisito formale ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie, per cui, in presenza delle condizioni sostanziali, la mancata inclusione nel VIES non determina, di per sé, il disconoscimento del regime di non imponibilità IVA per le operazioni in argomento.</p> <p>In considerazione di tali pronunce, l'Agenzia delle Entrate ha dunque ritenuto superata la prassi precedente.</p> <p> Quindi, nei casi in cui un soggetto passivo IVA non sia iscritto al VIES ed abbia comunque compiuto un'operazione intracomunitaria, l'operazione non sarà oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate ma sarà contestata una violazione formale di mancata iscrizione al VIES.</p>
<p>NOVITÀ DAL 1° GENNAIO 2020</p>	<p>Per effetto della direttiva comunitaria 2018/1910/UE del 4.12.2018, l'iscrizione al VIES diviene, dal 1° gennaio 2020, condizione sostanziale per l'applicazione del regime di detassazione negli scambi intracomunitari.</p> <div data-bbox="517 1025 1302 1200" style="text-align: center;"> </div> <p>Saranno dunque applicabili, in caso di fatturazione in regime di non imponibilità in assenza dell'iscrizione, le sanzioni¹ per omessa/irregolare fatturazione, quindi dal 90% al 180% del tributo.</p> <p>Si tenga presente che in maniera speculare, l'emissione della fattura in regime di non imponibilità da parte del cedente comunitario non dovrebbe avvenire se questi non rinverrà nel VIES il numero di partita IVA del cessionario nazionale, e l'operazione dovrà avere luogo mediante assolvimento del tributo nel Paese di origine. In questo ultimo caso, il soggetto passivo IVA non dovrà procedere a reverse charge in Italia perché applicata l'imposta nel Paese del prestatore / cedente.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

¹ di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997

SCHEMA INFORMATIVA

FISCALE

OGGETTO: I LIMITI 2019 PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Per poter adottare la contabilità semplificata², **le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali** devono aver conseguito **nell'anno precedente** un determinato **ammontare massimo di ricavi**, pari a:

- ◆ € 400.000, per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi**;
- ◆ € 700.000, per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

L'**accesso al regime di contabilità semplificata** è ammesso **dall'anno successivo** al rispetto delle soglie. Di conseguenza, le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che intendono adottare la **contabilità semplificata dal 2020**, devono aver **conseguito nel 2019 ricavi fino a € 400.000** se effettuano attività di prestazioni di **servizi, ovvero € 700.000** in caso di esercizio di **altre attività**.

Nel caso di inizio attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere raggiunti all'anno.

Si ricorda, infine, che i soggetti IRES sono sempre obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria.

I LIMITI 2019 PER LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA			
TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	<p>In base all'art. 18 del DPR 600/73 è prevista la possibilità da parte delle:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese individuali; ◆ snc, sas e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR; ◆ enti non commerciali (residenti e non) esercenti un'attività commerciale in via non prevalente, <p>di adottare "naturalmente" il regime di contabilità semplificata qualora nell'anno precedente non sia stato superato il seguente limite di ricavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; ◆ € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. <p>In tale ipotesi, il regime "semplificato" è applicabile dall'anno successivo.</p> <p>Gli esercenti arti e professioni, invece, adottano sempre come regime "naturale" il regime di contabilità semplificata, fatta salva l'opzione per quella ordinaria, indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti.</p>		
	◆ IMPRENDITORI INDIVIDUALI ◆ SOCIETÀ DI PERSONE	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 400.000

² Regime previsto dall'art. 18 del DPR 600/73.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ENTI COMMERCIALI NON 	ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE ≤ € 700.000	SEMPLIFICATO
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ IMPRENDITORI INDIVIDUALI ◆ SOCIETÀ DI PERSONE ◆ ENTI COMMERCIALI NON 	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 400.000	REGIME CONTABILE "NATURALE" = REGIME ORDINARIO
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ENTI COMMERCIALI NON 	ALTRE ATTIVITÀ	RICAVI ANNO PRECEDENTE > € 700.000	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ SOCIETÀ DI CAPITALI ◆ COOPERATIVE ◆ ENTI COMMERCIALI 	QUALSIASI ATTIVITÀ	NESSUN LIMITE DI RICAVI	
ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIU' ATTIVITA'	<p>Nel caso d'esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, ai fini dell'ammissione al regime di contabilità semplificata è necessario fare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al limite relativo alle attività diverse da quelle di servizi (€ 700.000) se i ricavi delle attività esercitate non sono distintamente annotati; ◆ al limite relativo all'attività prevalente se i ricavi delle attività esercitate sono distintamente annotati. Pertanto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ se l'attività prevalente esercitata è quella di prestazioni di servizi, il limite di ricavi applicabile è pari a € 400.000; ✓ se l'attività prevalente è quella diversa, il limite dei ricavi applicabile è pari a € 700.000. <p>Per verificare il regime di contabilità da adottare è necessario³:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ identificare l'attività prevalente; ◆ verificare il limite di ricavi riferiti all'attività prevalente; ◆ verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le attività svolte risulti non superiore a € 700.000. 			
OPZIONE REGIME ORDINARIO	<p>Il regime di contabilità semplificata si estende di anno in anno qualora non vengano superati i limiti di 400.000/700.000 di cui al comma 1 dell'art. 18 del DPR 600/73. Il contribuente può comunque decidere di optare per il regime ordinario: l'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino alla sua revoca, e in ogni caso, per il periodo stesso e i due successivi.</p>			

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

³ Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 293/E del 18.10.2007.

AGGIORNAMENTO

ESTEROMETRO TRIMESTRALE E IMPOSTA DI BOLLO SEMESTRALE

INTRODUZIONE

In sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che:

- ◆ l'esterometro passa da una periodicità di presentazione mensile a trimestrale;
- ◆ l'imposta di bollo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore a 1.000 € passa da una periodicità di pagamento trimestrale a semestrale (16 giugno e 16 dicembre).

In questa rubrica facciamo il punto della situazione.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Cos'è l'esterometro?**
2. Chi sono i **soggetti obbligati all'esterometro?**
3. Chi sono i soggetti **esonerati dall'esterometro?**
4. Quando va **presentato l'esterometro?**
5. Quali sono le **scadenze per il 2020?**
6. **Cosa cambia** dal 1° gennaio 2020 **per l'imposta di bollo?**
7. **Come si paga l'imposta di bollo?**

DOMANDE E RISPOSTE

D.1 COS'È L'ESTEROMETRO?

R.1 Dal 1° gennaio 2019 in concomitanza con l'introduzione della fattura elettronica è stata introdotta la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (cd. "**esterometro**"). In pratica consiste nell'obbligo di comunicare in via telematica tutte le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti in paesi UE o extraUE, con una modalità analoga a quanto previsto in precedenza dallo spesometro. Tali operazioni infatti in generale non sono documentate dalla fattura elettronica e pertanto i dati in esse contenute non vengono automaticamente acquisiti dall'amministrazione finanziaria.

In particolare, l'articolo 1, comma 3-bis del D. Lgs 127/2015 è il seguente:

"I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3".

D.2 CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ESTEROMETRO?

R.2 In generale, l'obbligo di invio dell'esterometro **riguarda tutti i soggetti passivi Iva** stabiliti in Italia (professionisti/imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia) per le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, indifferentemente che si tratti di operatori economici o di soggetti privati (ivi inclusi gli enti non commerciali).

Attenzione va prestata al fatto che non rientrano tra i soggetti obbligati all'esterometro i soggetti non residenti identificati in Italia (sia tramite rappresentante fiscale che con identificazione diretta) cioè in possesso di una mera partita Iva italiana ma senza stabile organizzazione in Italia. Si ricorda che tali soggetti non risultano obbligati neppure all'adozione della fattura elettronica per le operazioni rese in Italia.

D.3 CHI SONO I SOGGETTI ESONERATI DALL'ESTEROMETRO?

R.3 Non sono obbligati i soggetti già **esonerati** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica ovvero:

- ◆ Contribuenti in regime forfettario;
- ◆ Operatori sanitari obbligati all'invio dei dati al sistema TS;
- ◆ Contribuenti in regime dei minimi;
- ◆ Associazioni/SSD in regime L. 398/91 con proventi commerciali nell'anno precedente ≤ € 65.000;
- ◆ Produttori agricoli in regime di esonero;
- ◆ Soggetti non residenti identificati ai fini iva in Italia

D.4 QUANDO VA PRESENTATO L'ESTEROMETRO?

R.4 Per quanto riguarda la cadenza di presentazione della comunicazione esterometro, l'art. 1 co. 3-bis D.lgs 127/2015 prevedeva che:

"La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

In pratica quindi la trasmissione telematica doveva avvenire entro l'ultimo giorno del **mese** successivo:

- ◆ alla data di emissione: per le fatture emesse;
- ◆ alla data di registrazione: per le fatture ricevute.

Attenzione va prestata al fatto che, come accennato, **in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020) è stato previsto che:**

*"La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del **mese successivo al trimestre di riferimento**".*

Pertanto, dal 2020, la tempistica di invio diventa meno serrata in quanto la trasmissione da mensile passa a:

- ◆ **trimestrale**
- ◆ entro la fine del **mese** successivo al trimestre di riferimento.

Si passerà quindi da un numero di invii potenzialmente almeno pari a dodici a un massimo di quattro trasmissioni, sempre che nel trimestre di riferimento siano state effettuate e registrate operazioni da e verso l'estero.

D.5 QUALI SONO LE SCADENZE PER IL 2020?

R.5 In seguito alle modifiche introdotte dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020, le scadenze per la trasmissione dell'esterometro nel periodo d'imposta 2020 sono le seguenti:

ESTEROMETRO 2020	
Periodo	Scadenza
Gennaio 2020	30 aprile 2020
Febbraio 2020	
Marzo 2020	
Aprile 2020	31 luglio 2020
Maggio 2020	
Giugno 2020	
Luglio 2020	
Agosto 2020	2 novembre 2020 (31 ottobre è sabato)
Settembre 2020	
Ottobre 2020	
Novembre 2020	1 febbraio 2021 (31 gennaio è domenica)
Dicembre 2020	



Resta ferma la scadenza del 31.01.2020 per il mese di dicembre 2019

D.6 COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2020 PER L'IMPOSTA DI BOLLO?

R.6 Si ricorda che in generale, dal 2019 sono state rivisitate le modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. In particolare dal 1/01/2019:

- ◆ il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre;
- ◆ questo può essere effettuato con addebito diretto sul C/C bancario/postale o col mod. F24;
- ◆ l'Agenzia Entrate rende noto l'ammontare dovuto online, nell'area riservata del contribuente.

Sempre in sede di conversione in legge del collegato fiscale 2020 (DL 124/2019) in merito all'imposta di bollo è stato previsto che:

«Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno».

In sostanza il versamento dell'imposta di bollo passa:

- ◆ da periodicità **trimestrale**
- ◆ a periodicità **semestrale** (16 giugno e 16 dicembre);

se l'imposta di bollo è **complessivamente inferiore a 1.000 euro**.

Si ritiene che il parametro di riferimento ai fini della quantificazione della soglia massima di 1.000 € sia l'imposta di bollo dovuta per l'anno solare precedente.

IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE		
PERIODO	NUOVA SCADENZA	
	BOLLO TOTALE < 1.000 €	BOLLO TOTALE > 1.000 €
I trimestre	16 giugno	20 aprile
II trimestre		20 luglio
III trimestre	16 dicembre	20 ottobre
IV trimestre		20 gennaio

D.7 COME SI PAGA L'IMPOSTA DI BOLLO?

R.7 Le modalità di pagamento sono confermate e l'importo da versarsi è **determinato dall'Agenzia delle Entrate** sulla scorta delle informazioni a disposizione, e può essere consultato in Fatture e Corrispettivi:

- ◆ dal contribuente interessato, nella propria area riservata;
- ◆ così come dall'intermediario eventualmente delegato ai servizi di fatturazione elettronica, accedendo a Consultazione à Fatture Elettroniche ed altri dati IVA à Pagamento imposta di bollo.

Home consultazione

Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

Dal 1 luglio al 31 ottobre puoi aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, e successive modifiche. [Vai all'adesione](#)

Fatture elettroniche

In questa sezione puoi consultare le tue fatture elettroniche e le note di variazione, emesse e ricevute messe a disposizione attraverso il Sistema di Interscambio. **Per consultazioni massive delle fatture:** [Vai a Consultazioni e download massivi](#)

Le tue fatture emesse →
 Le tue fatture ricevute →
Pagamento imposta di bollo →

Dati fatture transfrontaliere

In questa sezione puoi consultare tutti i dati delle fatture verso e da operatori esteri che hai comunicato all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1 gennaio 2019.

Fatture transfrontaliere emesse →
 Fatture transfrontaliere ricevute →

Corrispettivi

In questa sezione puoi consultare tutti i dati dei corrispettivi che hai trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Inviati/Aggregati giornalieri →
 Dettaglio singolo invio →

In particolare, è possibile ricavare:

- ◆ quanti documenti sono stati emessi soggetti ad imposta di bollo
- ◆ e, di conseguenza, l'importo da versare.

In realtà, si perviene solo ad una schermata riassuntiva, tramite la quale ottenere la stampa del modello F24 oppure inserire l'IBAN per l'addebito in conto.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 1 del 7 gennaio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzo del credito d'imposta ecobonus in compensazione con il debito per le accise.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 10.01.2020 AL 24.01.2020

Lunedì 13 Gennaio 2020

I soggetti che hanno corrisposto **compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a "dipendenti delle pubbliche amministrazioni"**, devono effettuare la **comunicazione delle somme corrisposte**, dell'importo dei contributi e delle ritenute effettuate, agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. *N.B. La scadenza, originariamente fissata al 12 gennaio 2019, slitta al 13 gennaio in quanto il 12 gennaio cade di domenica.*

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti **nel mese solare precedente** e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Dicembre).

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Dicembre), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato, da parte delle **Associazioni sportive dilettantistiche**, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991.

Mercoledì 15 Gennaio 2020

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione,

devono procedere alla **registrazione**, anche cumulativa, delle operazioni **nel mese di dicembre**, per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. **Dal 1° gennaio 2020** scatta per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi.

Mercoledì **15 Gennaio 2020**

I Sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale, devono comunicare ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati), mediante comunicazione diretta, di voler **prestare assistenza fiscale nell'anno 2020**.

Mercoledì **15 Gennaio 2020**

Ripresa dei versamenti, in un'unica soluzione o come prima rata nel caso di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, dei tributi e contributi non versati per effetto delle sospensioni previste per i soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, **residenti nei comuni colpiti dal sisma Centro Italia 2016** (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo), indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del Decreto-legge del 17/10/2016 n. 189, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **15 Gennaio 2020**

I soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo **non superiore a 18.000,00 euro** annui, devono **comunicare al pensionato** l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del **canone TV**.

Mercoledì **15 Gennaio 2020**

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2019 (**ravvedimento breve**), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e

contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Gennaio 2020**

I contribuenti interessati **dall'evento sismico del 26 dicembre 2018** che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania devono **riprendere i versamenti**, in un'unica soluzione o come prima rata nel caso di rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese, dei tributi e contributi non versati per effetto della sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Giovedì **16 Gennaio 2020**

Versamento **dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, da parte dei soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972.

Giovedì **16 Gennaio 2020**

I Soggetti che esercitano **attività di intermediazione immobiliare**, o che **gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con altre che dispongono di un'unità immobiliare da locare, che nel mese precedente hanno incassato canoni o corrispettivi, legati ai contratti di locazione breve (art. 4 commi 1 e 3 del D.L. 50/2017) o sono intervenuti nel pagamento di tali canoni, **devono provvedere al versamento delle ritenute del 21%** operate **sui canoni o corrispettivi incassati** o pagati nel mese precedente. Il versamento deve avvenire mediante modello F24 con modalità telematiche utilizzando il codice tributo 1919.

Giovedì **16 Gennaio 2020**

I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta

dovuta per il **mese di Dicembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di Novembre), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo **6012** - Versamento Iva mensile Dicembre

Giovedì **16 Gennaio 2020**

I sostituti d'imposta devono versare le **ritenute** operate nel mese di **dicembre** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi.

Giovedì **16 Gennaio 2020**

Versamento delle ritenute del 4% operate, dai **condomini in qualità di sostituti d'imposta** , nel mese di dicembre 2019, sui corrispettivi erogati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

Giovedì **16 Gennaio 2020**

Società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono effettuare il versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, utilizzando il modello F24 telematico.

Lunedì **20 Gennaio 2020**

Versamento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** emesse nel quarto trimestre dell'anno 2019, da parte dei soggetti obbligati ad assolvere l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate "Fatture e Corrispettivi", un servizio per verificare

l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdl).

Lunedì **20 Gennaio 2020**

Trasmissione dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica effettuate nel trimestre solare precedente, da parte dei fabbricanti di **misuratori fiscali** e laboratori di verifica periodica abilitati.

Lunedì **20 Gennaio 2020**

Trasmissione, esclusivamente in via telematica, della **dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente** e versamento dell'Iva dovuta a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d'Italia, da parte dei soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Ue, non stabiliti nè identificati in alcuno Stato membro dell'Unione (operatori extracomunitari) che **effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti nell'Unione europea** e che si avvalgono del regime speciale previsto dagli articoli 74-quinquies del Dpr n. 633/1972, L'obbligo di comunicazione sussiste anche qualora non siano state effettuate operazioni.

Lunedì **20 Gennaio 2020**

Comunicazione all'Agenzia delle entrate dei **dati dei pensionati per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone Tv**, da parte dei soggetti che corrispondono pensioni di importo non superiore a 18.000 euro annui, compresi gli enti e gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.